



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Montebelluna
Allegato n. A all'atto n. 660
Registrato il 5 NOV. 2020 Serie 3



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Allegato n. A
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale *Gaia Floquet*

A.Fa.So.P. NoiInsieme - OdV

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, un'organizzazione di volontariato denominata Associazione Familiari Sofferenti Psicici della provincia di Trieste identificata (nei rapporti con i terzi e nel presente statuto) con l'acronimo **"A.Fa.So.P. NoiInsieme - OdV"**, con sede legale in Trieste.

L'Associazione non è riconosciuta ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Carattere associativo

L'A.Fa.So.P. NoiInsieme - OdV non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività è svolta prevalentemente in favore di terzi.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alla attività dell'associazione.

Salvella Anon

Carli

Art. 3
Finalità ed oggetto dell'attività sociale

L'A.Fa.So.P. NoiInsieme - OdV è costituita al fine di promuovere e favorire in Italia e all'estero la salute mentale ed il benessere sociale.

A tale fine si propone di:

1. rappresentare e tutelare i soci aderenti nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, amministrative, tecniche, culturali, sociali e sindacali per la difesa efficace della dignità e dei diritti delle persone con sofferenza mentale e dei loro familiari;
2. sviluppare iniziative contro la discriminazione delle persone psichicamente sofferenti e per il riconoscimento della loro dignità, della loro libertà, del loro diritto a vivere nella società; adottare strategie per fornire loro opportunità esistenziali, favorire i processi di integrazione, promuovere ed agevolare soluzioni abitative, favorire la loro riqualificazione professionale e l'inserimento lavorativo, nella piena osservanza degli art.3 e 32 della Costituzione Italiana, della Legge 180/78 e della Legge 833/78;
3. diffondere la conoscenza del disturbo mentale e di una cultura che si opponga ad istanze emarginanti ed escludenti, attraverso:
 - la sensibilizzazione delle istituzioni, degli organi di informazione della società in generale;
 - attività di informazione e formazione, culturali, manifestazioni, convegni e seminari;
 - attività di ricerca e pubblicazioni per gli utenti, i familiari, gli operatori, le istituzioni, il volontariato ed il privato sociale;
 - elaborazione e diffusione delle esperienze concrete di rapporto con la sofferenza psichica vissute dai soci e da altri gruppi e realtà associative, in particolare quelle degli utenti;
 - promozione e gestione di attività culturali, artistiche, sportive e ludico ricreative, avendo come obiettivo il reinserimento sociale e di favorire relazioni edificanti personali e di gruppo.
4. formulare proposte al Dipartimento di Salute Mentale di riferimento ed ai servizi psichiatrici, per una migliore utilizzazione delle risorse umane e dei mezzi disponibili nella cura e nel reinserimento sociale delle persone con disturbo mentale; nonché nell'aiuto ai familiari;
5. intervenire presso le pubbliche istituzioni, locali e nazionali, per l'ottenimento di maggiori risorse economiche ed innovamenti migliorativi nella salute mentale;
6. promuovere la solidarietà umana e sociale ed il consociativismo tra tutti coloro che operano e si dedicano alle problematiche del disturbo mentale, la cooperazione con altre associazioni, anche a livello nazionale ed internazionale, che perseguano obiettivi di simili.

Salvatore P. Neri
Enrico Ceri

Tali attività di interesse generale così come individuate nel D.Lgs. 117/17, articolo 5, comma 1, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio sono riconducibili alle lettere : a), d), i), p), q), w) ed aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali
- d) educazione, istruzione e formazione professionale nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si avvarrà delle prestazioni personali volontarie dei soci; potrà altresì avvalersi di volontari, di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo, tenendo conto che i soci non possono essere retribuiti ma solo rimborsati delle spese. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e/o lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge secondo le forme individuate dalle normative fiscali vigenti.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1. Dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

Favilla Anna
Poli. Am.

- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

2. Dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

Art. 6

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Salvatore Arca
Chirca

Art. 7
Responsabilità ed assicurazione

1. L'A.Fa.So.P. NoiInsieme risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 8
Ammissione

1. All'A.Fa.So.P. NoiInsieme possono associarsi, oltre ai familiari delle persone con disturbo mentale, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano nelle finalità e negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale annuale e viene comunicata all'interessato ed annotata nei libri sociali.
3. L'eventuale reiezione della domanda di ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni. L'interessato ha la facoltà di proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento, sull'istanza dovrà pronunciarsi la prossima Assemblea dei soci regolarmente convocata. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.
5. Vengono nominati soci onorari, con delibera del Consiglio Direttivo, coloro che hanno prestato un contributo, particolarmente significativo allo sviluppo dell'Associazione.
6. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Salvatore Arden

Carli

Art. 9

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto alle riunioni dell' assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e hanno il diritto di esaminare i libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare nell' Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può presentare al massimo tre deleghe .

Art. 10

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate, in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
 3. Le prestazioni e le attività degli associati, nell'ambito associativo, sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati hanno l' impegno di provvedere al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall' Assemblea generale.
- Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 11
Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso con comunicazione scritta dall' associato ;
- c) per esclusione, nel caso l'associato contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni degli organi dell' associazione, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;

Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può appellarsi all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata.

All' appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

Il recesso o l' esclusione del socio vengono annotati sul libro degli associati.

L' associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nè ha alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.

Titolo IV
Organi sociali

Art. 12
Organi dell' Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l' Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- l'Organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Ai soci e ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo).

Art. 13

Salvatore Arden

Cheli Ciri

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci, composta da tutti i soci in carica, è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o conferire delega ad altro socio per un massimo di tre deleghe per ciascun associato.

Art. 14

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con comunicazione scritta per lettera o per email, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea e mediante affissione di avviso scritto all'Albo della sede.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo entro non oltre il **30 aprile**.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 15

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ventiquattro ore dopo la prima convocazione, in questo caso l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Salvatore Arcuri

Antonio Arcuri

Art. 16
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione degli organi sociali.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
5. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 17
Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1. in sede ordinaria:

- deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sulle relazioni delle attività svolte e future presentate dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente dell'Associazione, che assumerà anche la carica di Presidente del consiglio direttivo, eleggere i membri del consiglio direttivo;
- nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo se necessario e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti del C.D. di diniego alle domande di ammissione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo;

C. Di
Sabriella
A. Dan

2. in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con la maggioranza qualificata, (ex art. 21 c. 3 C.C.),
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei presenti, (ex art 21 c. 2 C.C.) ;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza;

Art. 18 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da cinque a sette membri eletti dall'assemblea degli associati e scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità o decadenza.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo settore) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti nell'ultima elezione svoltasi;
4. Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
5. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Vicepresidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 19 **Durata e funzioni del Consiglio Direttivo**

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Salvatore A. Loran
Cludio A.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio Direttivo :

- nomina al suo interno Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone, in collaborazione con il tesoriere, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera sulle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera su l'ammissione dei soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorarie;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 20

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica due (2) anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza, impedimento o impossibilità a svolgere le sue funzioni è sostituito dal Vice presidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 21

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- b) cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e svolge le mansioni che Il Consiglio Direttivo o il Presidente ritenga delegare;

Chia
Car
Gianniella Ancon

Art. 22
Il Tesoriere

L'Associazione ha un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, il quale è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ed inoltre:

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) cura la redazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- c) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo e dal presidente.

Art. 23
Organo di controllo e revisore dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall' art. 31c.1 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

Titolo V
I libri sociali - Bilancio di esercizio

Art.24
Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari.
- Il registro inventario

2. Qualora nominato l'Associazione deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo

3 Qualora nominato l'Associazione deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni e dell' organo di revisione.

Sabine Aron
Car.

Art. 25
Bilancio consuntivo e Preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e redatti dal Tesoriere che li sottopone per la valutazione al Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'associazione. Tutti gli associati, previa richiesta, hanno il diritto di consultare e avere una copia dei bilanci.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e dovranno essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 26
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo **e approvato dall'assemblea.**

Art. 27
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno. "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Salvatore A. Neri

Carlo C.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altra organizzazione di volontariato operanti in identico e analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, purché compatibili.

Trieste, 20 ottobre 2020

Il Segretario



Il Presidente

